



Documento informatico firmato digitalmente

CO.GE. = RAN_004 Proc.=V2

Spett.le **Al Direttore Generale**

Oggetto: ID n. 90/13687 – Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) – DM n. 540 del 21 dicembre 2021 - Attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) - Richiesta supporto tecnico per la CdS del 15 dicembre 2022. Contributo ARPA

Rif. Nota Regione Puglia prot. n. AOO_089-05/12/2022/15214 (acquisita al prot. ARPA n. 82760 del 06/12/2022)

La Conferenza dei Servizi in oggetto, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM 27 settembre 2017, riguarda l'istanza, trasmessa dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 29 novembre 2022, a seguito della richiesta ricevuta con nota prot. Dir. 638/2022 dalla Società Acciaierie d'Italia S.p.A., per *"valutare la possibile proroga del termine del 31 dicembre 2022 per il completamento della prescrizione UP3 di cui al DM n. 540/2021"*. Con la citata Dir. 638/2022 del 25/11/2022 nello specifico viene richiesto il *"posponimento dei termini di completamento delle attività relative al raggiungimento dell'obiettivo ambientale, come previsto dal DM 540/2021 della prescrizione n. UP3 al 31 marzo 2023 secondo l'allegato cronoprogramma"*.

Preme in primo luogo richiamare che la prescrizione n. UP3, contenuta nella proposta prot. 4/U/11-12-2014 Sub commissario ILVA, approvata con Legge 4 marzo 2015 n. 20 di conversione in legge del DL 5 gennaio 2015, prevedeva la conclusione dell'intervento complessivo di gestione dei materiali costituiti da *"fanghi di acciaieria (ACC)", "fanghi d'altoforno (AFO)" e "polverino d'altoforno (PAF)"* entro 36 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

Successivamente, con DPCM del 29/11/2017, relativamente alla prescrizione UP3 (cfr. art. 9 co. 2), il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato traslato al 31 dicembre 2020.

Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con DM n.276 del 30/12/2020 con la prescrizione al Gestore, tra le altre, di attuare le misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3, da individuare in apposito Tavolo tecnico. Dette misure di mitigazione e compensazione, in seguito adottate dal tavolo tecnico del 30 dicembre 2020 (rif. prot. CS/032021/008 del 26/03/2021), sono state prescritte con il DM 213 del 27/05/2021 (cfr. art. 5 del DM), nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento dei materiali del cumulo UP3.

In ultimo, con DM 540 del 21/12/2021, la completa attuazione della prescrizione UP3 è stata prorogata al 31 dicembre 2022 prescrivendo al Gestore (cfr. art. 3 del DM):

1. il rispetto del termine del 31 dicembre 2022 per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi d'acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del D.P. C. M. del 29 settembre 2017;
2. di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma previsto per la completa attuazione della prescrizione n. UP3 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022, riportando gli stati di avanzamento su base mensile;
3. di trasmettere all'Autorità di controllo, con frequenza mensile e per il tramite dei Commissari straordinari, l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori. Tale aggiornamento deve

- evidenziare, in caso di eventuali ritardi, le misure intraprese tempestivamente atte a recuperare tali ritardi e garantire il rispetto delle tempistiche previste anche mediante l'individuazione di misure alternative di gestione dei materiali. In caso di ritardi non recuperati nel mese successivo, il Gestore deve tempestivamente comunicare, per il tramite dei Commissari straordinari, all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo, un piano alternativo di gestione del materiale per l'eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del DPCM. 29/09/2017;
4. a seguito della conclusione dei lavori di rimozione del cumulo UP3, di effettuare le attività di caratterizzazione delle aree libere dai materiali rimossi.

Da quanto sopra richiamato discende che la prescrizione n. UP3 potrà considerarsi adempiuta solo ad avvenuta completa rimozione dei rifiuti e previo recupero o smaltimento degli stessi, con conseguente caratterizzazione delle aree libere.

Al riguardo il Gestore, con la Dir n. 638 del 25/11/2022, non fornisce informazioni sulle nuove tempistiche di rimozione, ma si limita a proporre lo spostamento dei rifiuti in area pavimentata, con tempi di permanenza indefiniti. Il cronoprogramma in allegato 2 alla Dir. 638/22, infatti, prende in considerazione esclusivamente le attività di allestimento dell'area da impermeabilizzare e quelle correlate e conseguenti di spostamento dei fanghi sulla zona impermeabilizzata.

Alla data indicata dal Gestore per la proroga, saranno, dunque, ancora presenti nell'area impermeabilizzata oltre 300.000 tonnellate di rifiuti, per i quali non è indicato il destino e i tempi di allontanamento; quindi, la prescrizione UP3 non potrà ritenersi adempiuta.

Si evidenzia che il deposito sull'area pavimentata non dovrà avere carattere permanente e i tempi di rimozione dei rifiuti devono essere certi, al fine di **evitare di creare un nuovo deposito incontrollato.**

La volontà di allestire tale zona impermeabilizzata è stata comunicata dal Gestore ai Commissari Straordinari con Dir n. 138 del 04/03/2022 (in allegato 1 all'istanza dei Commissari Straordinari del 29/11/2022 e non destinata ad ARPA) all'esito di indagini eseguite che hanno accertato un volume complessivo ancora da rimuovere di circa 320.000 m³, pari a circa 450.000 t. Il Gestore, nella Dir. n. 138/22, qualifica tale intervento come *"misura alternativa"* di gestione dei materiali elaborata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 540 del 21/12/2021. Si ritiene, invece, che andrebbe più propriamente inquadrata quale misura di mitigazione del prolungamento della permanenza dei rifiuti in detta area.

Inoltre, si chiede di chiarire i motivi per cui per tale intervento non sia stata richiesta una autorizzazione ex art. 208 per deposito di rifiuti in R13 o D15, analogamente a quanto fatto da ILVA in AS mediante l'istanza del 25/11/2022 (protocollo ingresso MiTE 148455 del 25/11/2022).

Come riportato nella Dir n.138/2022 *"la "Zona 2" si estende complessivamente per circa 50.000 mq dei quali ca. 17.500 mq risultano già aree libere (n.d.r. zona gialla in figura) mentre su ca. 12.500 mq (n.d.r. zona verde in figura) sono in corso le attività di rimozione dei fanghi di altoforno¹ per il conferimento presso impianti terzi.*

¹ Nella Dir.138/2022 il Gestore specifica che *"lo stock storico di materiale costituito, per la sola area di competenza di Acciaierie d'Italia S.p.a. (identificata di seguito come "Zona 2"), esclusivamente da Fango di Altoforno"*



Stralcio Dir. 138/2022 - "Zona 2" Prescrizione UP3

La proposta prevede, dapprima, la realizzazione dell'impermeabilizzazione e delle opere edili dell'area già priva dei fanghi (area gialla della fig.14) come di seguito dettagliato:

1. Strato di 50 cm di argilla sul fondo;
 2. Guaina in HDPE da 2mm sul fondo e sulle pareti perimetrali; Un geotessile di 1000 g/mq solo sul fondo.
 3. Strato drenante di calcare in varie pezzature di 50 cm sul fondo, ricoperto da geotessile di filtrazione.
 4. Pozzi di estrazione dei reflui con invio continuo e diretto all'impianto di trattamento percolato "VR7".
- A seguire, si procederà con il trasferimento del materiale dalle aree non pavimentate verso la zona gialla già pavimentata e contestuale inizio lavori di impermeabilizzazione nella zona verde".

Circa la stima dei rifiuti da rimuovere il dato più aggiornato è reperibile nella Dir. 606/2022 del 07/11/2022 (contenuta in allegato n. 1 all'istanza dei Commissari del 29/11/2022) ove sono riportate ca. 392.400 ton, di cui 127.886,41 ton ubicate in area impermeabilizzata.

In merito, preme evidenziare che gli esiti delle attività di verifica sui quantitativi di materiale da smaltire riportati nella Dir n.138/2022 del 04/03/2022, allegata all'istanza di proroga, già evidenziavano la necessità di smaltire quantitativi superiori a quelli precedentemente stimati; inoltre, dall'analisi degli aggiornamenti mensili sui quantitativi smaltiti, si evince un ritardo sullo stato di avanzamento degli ordini e la conseguente impossibilità a garantire il completo smaltimento dei cumuli nei tempi previsti dal DM 540/2021. Risulta, pertanto, che non è stato presentato "un piano alternativo di gestione del materiale per l'eventuale attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2 del DPCM. 29/09/2017" in tempi congrui a poter garantire comunque le tempistiche prescritte dal DM 540/2021.

In merito alla prescrizione del DM 540/2021 circa la caratterizzazione dell'area interessata dal cumulo UP3 una volta liberata, la proposta di intervento di impermeabilizzazione trasmessa con la Dir.138/2022 contiene i risultati di alcune indagini preliminari consistenti in due perforazioni a carotaggio continuo sull'area liberata dai fanghi all'esito dei quali il Gestore conclude che: *"Le evidenze stratigrafiche riscontrate confermano che non ci sono le condizioni tecniche per la formazione di un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi chimiche, pertanto la caratterizzazione preliminare richiesta è da ritenersi superata e la scelta delle alternative gestionali dei fanghi rimanenti, possono essere fatte al netto di tale obbligo"*.

Si osserva in merito che:

1. non è stata fornita la posizione dei carotaggi eseguiti (coordinate)²;
2. l'area oggetto di impermeabilizzazione, ma ancora occupata dai rifiuti (in verde nella figura), deve essere oggetto di indagini preliminari;

² la fig.11,12,13 nominata nell'elaborato è inesistente

3. la caratterizzazione deve riguardare anche la matrice acque sotterranee.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, ovvero la verifica dello stato di qualità delle acque sotterranee rispetto agli impatti determinati dal cumulo UP3, si ritiene opportuno individuare punti di campionamento più idonei a rilevare tali impatti, integrando i parametri già oggetto del monitoraggio prescritto dal DM 213 del 27/05/2021 art.5 lettere c) e d), secondo le indicazioni e l'ubicazione dei pozzi riportati nel parere ARPA prot. n.17649 del 11/03/2021.

Si rileva, infine, che manca l'impegno del Gestore a proseguire l'attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal DM 540/2021, nelle more dello spostamento di tutti i rifiuti sull'area impermeabilizzata.

Stante quanto riportato, si ritiene che l'istanza debba essere respinta in quanto il cronoprogramma proposto non consente il raggiungimento dell'obiettivo ambientale di cui al DM 540/2021 che consiste nella rimozione del cumulo di rifiuti UP3 e caratterizzazione dell'area una volta liberata, ma si limita al solo trasferimento da una zona non pavimentata ad una zona pavimentata, senza alcuna informazione e tempistica sul successivo recupero o smaltimento dei rifiuti.

Come misura alternativa e definitiva potranno invece essere utilizzate le volumetrie delle discariche interne di ADI, previa verifica di ammissibilità, come già riportato nel parere ARPA prot. 63723/2020.

Il Direttore del Servizio Territoriale e f.f.
del DAP di Taranto
Dott. Vittorio Esposito

Il Direttore Scientifico
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

PAGE *
MERGEF

Il GdL
Ing. Mario Manna
Dott.ssa Adele Dell'Erba
Ing. Francesco Busseti
Dott.ssa Mina Lacarbonara
Ing. Emanuela Laterza